

Edizione di mercoledì 30 Giugno 2021

CASI OPERATIVI

Credito d'imposta affitti: quali obblighi dichiarativi?

di **EVOLUTION**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Trasferimento della holding all'estero ed exit tax

di **Ennio Vial**

DICHIARAZIONI

L'integrazione del 730/2021 per maggior credito o minor debito

di **Laura Mazzola**

AGEVOLAZIONI

Decreto Sostegni-bis: il credito d'imposta per i farmaci innovativi

di **Gennaro Napolitano**

PENALE TRIBUTARIO

La confisca nei reati tributari in caso di mancato pagamento

di **Luigi Ferrajoli**

ENOGASTRONOMIA

Anice verde di Castigiano: liquore, biscotti e resilienza

di **Paola Sartori – Foodwriter e blogger**

CASI OPERATIVI

Credito d'imposta affitti: quali obblighi dichiarativi?

di **EVOLUTION**

Special Event

**TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE
REDDITI D'IMPRESA E IRAP**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Quali obblighi dichiarativi devono osservare i conduttori che, nell'annualità 2020, hanno avuto accesso al credito d'imposta locazioni?

Nel corso del 2020 sono stati riconosciuti alcuni “*bonus affitti*” commisurati ai canoni mensili versati dai conduttori nel corso della suddetta annualità. I bonus in parola, disciplinati in più testi normativi, sono stati varati al fine di tamponare il deficit finanziario provocato dal diffondersi della pandemia.

Elemento in comune di tali crediti è la “neutralità” ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap: l'attribuzione del credito è un evento influente sulle vicende reddituali e, dunque, non concorre a formare la base imponibile delle imposte.

Occorrerà, tuttavia, ugualmente assolvere agli adempimenti dichiarativi, comunicando il valore dei crediti ricevuti e utilizzati.



EVOLUTION
Euroconference

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Trasferimento della holding all'estero ed exit tax

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE: ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **trasferimento all'estero** di una holding determina il versamento della **exit tax** ai sensi dell'[articolo 166 Tuir](#), calcolata sulla **plusvalenza unitariamente determinata**.

Il [Principio di diritto n. 10 del 11.05.2021](#) ha affermato che la determinazione unitaria della plusvalenza comporta l'**inapplicabilità del regime di participation exemption** previsto dall'[articolo 87 Tuir](#).

Al riguardo, viene richiamata la **circolare 6/E/2006**, la quale, al paragrafo 5.2., ha espressamente chiarito che, **nei casi di cessione del compendio aziendale**, comprensivo anche di **partecipazioni**, *“Il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un **valore riferito all'azienda intesa come unitario complesso** di beni da cui origina una **plusvalenza** che non si può identificare con quella relativa alla cessione delle partecipazioni che ne fanno parte. Ne consegue che, così come **concorrono alla determinazione dell'unica plusvalenza i beni merce** (che, qualora fossero singolarmente ceduti, darebbero origine a ricavi), allo stesso modo anche l'eventuale **plusvalenza relativa alle partecipazioni** che si qualificano per l'esenzione ai sensi dell'articolo 87 del Tuir **non può essere estrapolata, ma concorrerà a determinare la componente straordinaria di reddito riferibile all'intero complesso aziendale** e sarà assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole previste dall'articolo 86 del Tuir”*.

Secondo il [Principio di diritto n. 10/2021](#), questo chiarimento riveste **carattere generale**, in quanto espressione del **più generale principio di matrice civilistica di unitarietà dell'azienda**, ai sensi dell'[articolo 2555 cod. civ.](#)

Ne consegue che il suddetto principio trova applicazione non solo nel caso in cui la **plusvalenza** sia generata per effetto della **cessione**, ma più in generale in presenza di **qualsiasi fattispecie realizzativa**, ivi inclusi il **trasferimento all'estero della residenza dell'impresa commerciale** e le altre fattispecie a quest'ultimo assimilate, ex [articolo 166 Tuir](#), aventi ad oggetto l'azienda o un ramo di essa (cfr. articolo, comma 1, lett. a, c ed e 166).

L'aspetto più problematico emerge alla fine, quando il Principio **conclude** affermando che, qualora oggetto di **delocalizzazione all'estero sia un compendio aziendale**, anche se costituito prevalentemente da **partecipazioni**, per le **ragioni di coerenza sistematica** esaminate in precedenza, valorizzate dalla **circolare 6/E/2006** come principio di carattere generale, **il regime pex astrattamente applicabile alle partecipazioni ricomprese nel suddetto compendio non trova applicazione**.

Volendo anche accettare senza discussioni la tesi dell'Agenzia, è opportuno ipotizzare alcuni casi che possono verificarsi nella **prassi operativa dei trasferimenti di holding all'estero**.

Ipotizziamo le seguenti **casistiche**:

- il **trasferimento di una società che ha sia azienda che partecipazioni**, senza che rimanga una **stabile organizzazione in Italia**;
- il **trasferimento di una società all'estero con delocalizzazione delle partecipazioni** ma non dell'azienda che confluisce in una stabile organizzazione;
- il **trasferimento all'estero di una holding pura**;
- il **trasferimento all'estero di una holding mista** che detiene partecipazioni e un *pool* di dipendenti che erogano servizi amministrativi al gruppo;
- il **trasferimento all'estero di una holding mista** del caso precedente dove il *pool* dei dipendenti rimane in Italia.

Il trasferimento di una società che ha sia azienda che partecipazioni senza che rimanga una stabile organizzazione in Italia

In questo caso la **pex** non sembra ammessa. È indubbiamente il caso del **principio di diritto**. Invero, **non si tratta di una casistica così diffusa** nella prassi in quanto è difficile la **delocalizzazione di una azienda organizzata**.

Il trasferimento di una società all'estero con delocalizzazione delle partecipazioni ma non dell'azienda che confluisce in una stabile organizzazione

In questo caso il trasferimento all'estero ha ad oggetto beni (le **partecipazioni**) e **non aziende** per cui l'**articolo 87 Tuir** pare **applicabile senza problemi**. Potrebbe essere una casistica più frequente della precedente.

Il trasferimento all'estero di una holding pura

Il caso è più scivoloso ma deve essere risolto nel senso della **applicabilità della pex** in quanto il Principio di diritto affronta il caso dell'azienda ai sensi del codice civile mentre l'**articolo 166 Tuir** presenta un **ambito applicativo più ampio**, in quanto riguarda le **imprese commerciali**. La **holding**

pura può essere considerata una **impresa commerciale ma non certo una azienda**.

Il trasferimento all'estero di una holding mista che detiene partecipazioni e un pool di dipendenti che erogano servizi amministrativi al gruppo

Si ipotizza, anche se si tratta di un **caso non molto frequente**, che il **team che eroga servizi amministrativi sia trasferito all'estero**. Si presti attenzione al fatto che potrebbe concretizzarsi un **trasferimento di funzione** all'estero senza che ci sia l'effettivo trasferimento del personale. In questi casi è forse l'ultimo passaggio del **Principio di diritto**, citato in precedenza, che fa sollevare dei **dubbi**. Per poter affrontare la questione potremmo chiederci, nel caso improbabile che in ambito domestico venga ceduto un **complesso di partecipazioni con un team per i servizi amministrativi**, se possa in effetti configurarsi una **cessione di azienda**.

Il trasferimento all'estero di una holding mista del caso precedente, dove il pool dei dipendenti rimane in Italia

Se il **team rimane in Italia** lo stesso potrebbe, ragionevolmente, essere considerato una **stabile organizzazione** per cui **non si configurerebbe una ipotesi di trasferimento dell'azienda all'estero**.

DICHIARAZIONI

L'integrazione del 730/2021 per maggior credito o minor debito

di Laura Mazzola

Special Event

**TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE
REDDITI PERSONE FISICHE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il mancato inserimento di tutti gli elementi da indicare all'interno del **modello 730/2021**, il quale comporti l'integrazione ovvero la rettifica di un **maggior credito o di un minor debito**, oppure un'**imposta pari** a quella determinata nonostante la variazione dei dati, implica una **doppia possibilità** in capo al contribuente.

Innanzitutto, il contribuente può scegliere di presentare, tramite un Caf o un professionista abilitato, un **nuovo modello 730/2021**, completo di tutte le sue parti ed **integrato con i nuovi dati, entro e non oltre il 25 ottobre 2021**.

Tale modello può essere inviato anche da un **soggetto diverso da quello originariamente delegato all'invio**; vale a dire che, se il contribuente inizialmente si era rivolto ad un Caf, per il modello integrativo può rivolgersi ad un **professionista**, o viceversa, purché **esibisca tutta la documentazione** necessaria al fine del controllo della conformità dell'integrazione da effettuare.

In questo caso, all'interno del frontespizio, nella casella denominata "**730 integrativo**", deve essere indicato il **codice "1"**.

La seconda possibilità, in capo al **contribuente**, è rappresentata dalla presentazione di un **modello Redditi PF 2021**.

All'interno di tale modello **devono essere riportati tutti i dati in precedenza indicati** all'interno del modello 730/2021.

Il **modello Redditi PF 2021** può essere presentato, in alternativa:

- **entro il 30 novembre**, inserendo, il *flag* all'interno della casella denominata "**Correttiva nei termini**" del frontespizio;
- entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi PF relativo all'anno

successivo, ossia **entro il 30 novembre 2022**, inserendo il *flag* all'interno della casella denominata **"Dichiarazione integrativa"** del frontespizio;

- **entro il 31 dicembre 2026**, ossia del **quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**, inserendo il **codice "1"** all'interno della casella denominata **"Dichiarazione integrativa (articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998)"**.

In questa ultima ipotesi l'**importo a credito** potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), per eseguire il **versamento di debiti maturati** a partire dal **periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa**.

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il **credito derivante dal minor debito** o dal **maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa**.

Si evidenzia che la **presentazione di una dichiarazione integrativa**, sia essa un nuovo modello 730/2021 o un modello Redditi PF, **non sospende le procedure avviate** con la consegna del **modello 730 originario**.

In particolare, rimane in capo al datore di lavoro o all'ente pensionistico, indicato all'interno del quadro dedicato ai **"Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio"**, l'**obbligo di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute** in base a quanto originariamente indicato.

In termini molto semplicistici, il primo modello inviato **"sta già percorrendo la sua strada"** e non siamo in grado di fermarlo. Teniamone conto, quindi, onde evitare **indebiti rimborsi**.

AGEVOLAZIONI

Decreto Sostegni-bis: il credito d'imposta per i farmaci innovativi

di **Gennaro Napolitano**



Nel novero delle nuove **misure urgenti** connesse all'**emergenza epidemiologia** da **Covid-19** il **D.L. 73/2021** (c.d. **Decreto Sostegni-bis**) contiene disposizioni in materia di **ricerca** e **sviluppo** di **vaccini** e **farmaci**.

In particolare, l'[articolo 31](#) (commi da 1 a 5) disciplina un **credito d'imposta** a favore delle **imprese** che effettuano **attività di ricerca** e **sviluppo** per **farmaci innovativi**, inclusi i **vaccini**.

Il **tax credit** spetta nella misura del **20%** dei **costi** sostenuti dal **1° giugno 2021** al **31 dicembre 2030**.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati **ammissibili**, nel rispetto delle regole generali di **effettività**, **pertinenza** e **congruità**, tutti i **costi** sostenuti per:

- **ricerca fondamentale**;
- **ricerca industriale**;
- **sviluppo sperimentale** e **studi di fattibilità** necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata.

È espressamente **esclusa** la **cumulabilità** del **tax credit**, in relazione agli **stessi costi ammissibili**, con **altre agevolazioni** sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Il **credito d'imposta** spetta alle **imprese residenti** o alle **stabili organizzazioni** in Italia di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri **Stati membri dell'Unione europea**, negli **Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo** ovvero in Stati compresi nell'elenco dei Paesi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

Il *tax credit*:

- spetta fino a un **importo massimo di 20 milioni di euro annui** per **ciascun beneficiario**;
- è **utilizzabile** in **compensazione** in **tre quote annuali** di **pari importo**, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione;
- non è soggetto ai **limiti di compensabilità** di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (250.000 euro) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) (700.000 euro);
- **non concorre** alla **formazione del reddito** ai fini delle **imposte sui redditi** e del **valore della produzione** ai fini Irap;
- **non rileva** ai fini della **deducibilità** di **interessi passivi** e altri **componenti negativi** come disciplinata dagli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#).

La disciplina del credito d'imposta in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti **compatibili** con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e in particolare dall'**articolo 25** del medesimo regolamento, che disciplina gli **aiuti a progetti di ricerca e sviluppo**.

L'**articolo 25** appena citato, infatti, prevede che gli **aiuti a progetti di ricerca e sviluppo** sono compatibili con il **mercato interno** e, al ricorrere di specifiche condizioni, sono esentati dall'obbligo di notifica.

La **parte sovvenzionata** del progetto di ricerca e sviluppo deve essere **integralmente** compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:

- **ricerca fondamentale**;
- **ricerca industriale**;
- **sviluppo sperimentale**;
- **studi di fattibilità**.

I **costi ammissibili** per i **progetti di ricerca e sviluppo** sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:

- **spese di personale**: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- **costi relativi a strumentazione e attrezzature** nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- **costi relativi agli immobili e ai terreni** nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto (tuttavia, **questa tipologia di costi è espressamente esclusa** dall'articolo 31 dal novero delle **spese ammissibili per il credito d'imposta in esame**);
- **costi per la ricerca contrattuale**, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

- **spese generali supplementari e altri costi di esercizio**, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

Infine si ricorda che spetta all'Agenzia italiana del farmaco (**Aifa**) e alla Commissione Tecnico Scientifica la definizione di **innovatività**, la sua valutazione e il conferimento dello **status** di **medicinale innovativo** che presuppone la valutazione di tre elementi basilari: **bisogno terapeutico**, **valore terapeutico aggiunto** e **robustezza delle prove scientifiche** sottoposte dall'azienda a supporto della richiesta di **innovatività**.

I criteri per la classificazione dei **farmaci innovativi** e dei **farmaci oncologici innovativi** sono stati indicati dall'**Aifa** nella **determina n. 1535/2017**.

La stessa Aifa, peraltro, pur prevedendo che la valutazione dell'attributo dell'**innovatività** debba avvenire tramite un modello unico per tutti i farmaci, consente, qualora si rendesse necessario, l'utilizzo di **ulteriori indicatori specifici**.

PENALE TRIBUTARIO

La confisca nei reati tributari in caso di mancato pagamento

di **Luigi Ferrajoli**

Seminario di specializzazione

E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con una recente pronuncia, la **Corte di Cassazione** è tornata sull'interpretazione della disposizione di cui all'[articolo 12-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000](#), secondo cui la **confisca** diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato *“non opera per la parte che il contribuente **si impegna a versare** all'erario anche in presenza di sequestro”*.

La Suprema Corte, con **sentenza n. 9355/2021**, ha confermato come, in chiave ermeneutica, la disposizione in commento vada letta nel senso che la **confisca** – così come il sequestro preventivo ad essa preordinato – può essere adottata **anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto**, producendo tuttavia **effetti solo ove si verifichi** l'evento futuro ed incerto costituito dal **mancato pagamento del debito**.

La Corte di Cassazione ha deciso il caso sottoposto al proprio giudizio, statuendo come, non essendosi verificata la condizione sospensiva dell'**inadempimento** dell'impegno assunto per il **pagamento rateizzato del debito** – essendo lo stesso, invece, a quanto consta, regolarmente in corso – la **confisca**, ancora inefficace, **non poteva essere eseguita**.

Sul punto, un costante orientamento della **giurisprudenza di legittimità** aveva avuto modo di precisare che il **sequestro** e la conseguente **confisca** devono essere **conservati fino all'integrale effettivo pagamento** della somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate solo ai fini della riquantificazione della misura; e questo anche nel caso in cui l'accordo rateale sia **precedente al provvedimento di confisca** che, in tal caso, risulta semplicemente **non eseguibile**, producendo i suoi effetti **solo al verificarsi del mancato pagamento** del debito.

Se così è, appare evidente il significato che i **Giudici di legittimità** hanno dato alla locuzione *“non opera”*, che non significa affatto che la confisca, a fronte dell'accordo rateale intervenuto, non possa essere adottata, ma piuttosto, e più semplicemente, che la stessa **non divenga efficace** con riguardo alla parte “coperta” da tale **impegno**.

Secondo la Cassazione *“la **confisca “non operativa”, dunque, è una confisca applicata ma non***

e eseguibile perché non (ancora) produttiva di effetti, la cui produzione sarebbe subordinata (condizionata) al verificarsi di un evento futuro ed incerto, costituito dal mancato pagamento del debito, fermo restando che, come recita l'articolo 12 bis, comma 2, essa dovrà, comunque, essere "disposta", cioè diventare efficace, allorquando l'impegno non sia stato rispettato e il versamento "promesso" non si sia verificato; pertanto, anche in presenza di un piano rateale di versamento, la confisca potrà continuare a essere comunque consentita, sia pure per gli importi non ancora corrisposti, così continuando a essere consentito anche il sequestro ad essa finalizzato che, ai sensi dell'articolo 323, comma 3 manterrà i suoi effetti in caso di pronuncia di una sentenza di condanna, qualora sia stata disposta la confisca, ancorché condizionata, delle cose sequestrate. Al verificarsi della condizione sospensiva, costituita dal mancato pagamento, la confisca sarà pienamente produttiva di effetti; e il Pubblico Ministero, ricevuta la comunicazione di inadempimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrà mettere in esecuzione la misura, con facoltà dell'interessato di ricorrere al giudice della cautela nel corso delle indagini preliminari o del processo, ovvero al giudice dell'esecuzione nelle forme dell'incidente previsto dall'articolo 666".

Tornando al caso esaminato dalla **Suprema Corte** nella citata recente pronuncia, è stato sottolineato come "è ben vero che nella **fase esecutiva della sentenza non è di regola possibile disporre un sequestro penale**, posto che esula dalla **sfera di attribuzioni** del giudice dell'esecuzione il potere di disporre o ripristinare la misura cautelare del sequestro preventivo al di fuori della speciale ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca di beni ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12 sexies, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 (.). A ciò non può ovviarsi, tuttavia, utilizzando **impropriamente** lo strumento dell'**esecuzione della confisca**, che consiste nella **definitiva ablazione del bene** e che **non può essere surrettiziamente utilizzato a fini cautelari**".

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, non pare possibile richiamare la sussistenza di alcuna lacuna normativa, poiché il **sequestro preventivo** di beni di cui è consentita la confisca è agevolmente adottabile, ex [articolo 321, comma 2, c.p.p.](#), **in qualsiasi stato e grado del procedimento** di merito ed è onere del pubblico ministero che ritenga opportuna la misura cautelare farvi ricorso prima della conclusione del processo.

Nella pronuncia in commento, è sottolineato come, diversamente opinando, si rischierebbe di **ostacolare l'attuazione della norma** di favore che il legislatore ha dettato con l'[articolo 12-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000](#), posto che chi intenda fruire dell'agevolazione per **sanare la posizione debitoria** nei confronti dell'Erario per non subire gli effetti della confisca si vedrebbe "bloccare" le risorse economiche per poter **adempiere all'impegno** assunto.

ENOGASTRONOMIA

Anice verde di Castignano: liquore, biscotti e resilienza

di **Paola Sartori** – Foodwriter e blogger

La pianta di **anice verde di Castignano** in provincia di **Ascoli Piceno**, nelle **Marche**, è molto più profumata e saporita di altre specie, pur mantenendo una grande dolcezza. Questo è dovuto al microclima delle colline di Castignano dove viene coltivata da secoli, ben soleggiata e riparata dai venti troppo forti.

Si produceva anche nei comuni confinanti di **Offida** e **Appignano** entrambi in provincia di Ascoli Piceno e ancora oggi viene raccolta manualmente.

Con un passato così glorioso, oggi non rischia di scomparire solo grazie alla risolutezza di pochi produttori locali che ne producono in tutto circa 50 kg all'anno.

Il progetto di salvaguardia avviato da **Slow Food** dell'anice verde inizia dal recupero della semente dagli ultimi coltivatori rimasti. Il seme dell'anice verde di Castignano oggi, fa parte del registro biodiversità della regione Marche e la sua conservazione è affidata ai produttori custodi del Presidio Slow Food.

La sua coltivazione è stata affiancata dal recupero delle ricette tradizionali di liquori e di dolci per incrementarne il consumo.

La fioritura, la raccolta e l'essiccazione delle piante, che viene fatta nel mese di agosto, sono momenti importanti anche da un punto di vista turistico.

Intorno alla metà di luglio, viene infatti organizzato un **Festival dell'anice verde di Castignano**.

Sembra che questa particolare tipologia di anice sia stata introdotta nelle Marche intorno al 1700. Nel 1800 iniziò la coltivazione intensiva, in primis per la distillazione di tipo domestico. Dai semi si ricavano liquori diventati famosi come: **l'anisetta, il mistrà e la sambuca**.

Nel 1870 l'imprenditore di Ascoli **Silvio Meletti** ne ideò lo sfruttamento per fini industriali, producendo la famosa "Anisetta Meletti".

Tuttavia l'azienda iniziò a sostituire piano piano l'anice di Castignano con altre varietà di anice e la sua produzione cominciò a diminuire nel territorio.

Con l'anice verde di Castignano si preparano anche dolci e biscotti per le varie ricorrenze festive e religiose come il carnevale, il **giorno di San Giuseppe**, la **Pasqua**, il **Natale**, per la festa

della trebbiatura, della mietitura e della vendemmia.

Questa tipologia di anice ha origini orientali ed è attualmente coltivata in **Asia minore**, in **India**, in **Cile**, in **Messico** e in tutto il **Mediterraneo**.

Sembra fosse conosciuta sin dai tempi dell'Antico **Egitto** e dei **Babilonesi**.

Veniva utilizzata per curare diverse affezioni. Il medico romano Celso (I secolo a.C) la usava contro gli avvelenamenti; Pitagora (V secolo a. C) la consumava cotta nel pane; Carlo Magno la fece coltivare ad Aquisgrana.

Se per le vacanze estive 2021 sei al mare da quelle parti, ti consiglio di visitare l'Incantevole cittadina di Castignano. Questa cittadina collinare del Piceno è rinomata, non solo per il particolare anice verde ma anche per un simbolo peculiare come il cippo di Castignano, chiamato anche stele funeraria, la più antica iscrizione italica mai ritrovata e risalente al VI – VII secolo a.C oggi custodita nel Museo Archeologico di Ascoli Piceno.

